

# **l'officina dei numeri**

## **lavoro in ... breve**

circolare informativa 11/2014 – 4.11.2014  
Studio Associato Picchio e Gorretta  
Corso Felice Cavallotti 62 – 15121 – Alessandria  
tel. 0131262842, fax 0131262581  
e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it)  
sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

### **P**IGNORAMENTO PRESSO TERZI E OBBLIGO DEL TERZO DI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE

### **A**UTO ASSEGNATE AI DI- PENDENTI E ANNOTA- ZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

### **C**ERTIFICAZIONE UNICA. DAL 2015 OBBLIGATO- RIA ANCHE PER I COM- PENSI EROGATI AI LAVORATORI AUTONOMI CON TRASMISSIONE TELEMATICA ENTRO IL 9.3.2015.

### **P**IGNORAMENTO PRESSO TERZI E OBBLIGO DEL TERZO DI RILASCIARE LA DICHIARAZIONE

Nel caso di pignoramento presso terzi, quando il terzo pignorato sia un datore di lavoro, la dichiarazione prevista dal codice di procedura civile deve essere rilasciata dal terzo personalmente o da persona da lui incaricata e munita dei necessari poteri di rappresentanza, previa comparizione all'udienza indicata nell'atto di pignoramento e non può essere sostituita dall'invio di una raccomandata al domicilio del creditore precedente.

L'art. 543 del codice di procedura civile dispone:

*Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.*

*L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:*

- 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto ;*
- 2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;*
- 3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore precedente;*

*4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.*

*Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.*

....

L'art. 545 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo precedente, dispone:

*Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.*

*Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.*

*Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.*

*Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.*

*Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.*

*Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge .*

Pertanto, quale che sia la natura del credito, in ogni caso il terzo pignorato dovrà comparire personalmente all'udienza per rendere la prescritta dichiarazione.

In virtù della legge 24.12.2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha modificato l'art. 548 c.p.c., per tutte le esecuzioni presso terzi promosse a partire dal 1° gennaio 2013, quando il pignoramento riguarda somme derivanti da rapporto di lavoro, in caso di mancata dichiarazione da parte del terzo, il credito si considererà non contestato e verrà immediatamente e automaticamente assegnato al creditore precedente.

Nel caso in cui lo stipendio venga versato su un conto corrente è considerato risparmio e, quindi, può essere pignorato per intero (Cassazione, sent. 17178/2012). In questo caso, il venire meno del limite del quinto opera a condizione che il pignoramento presso terzi avvenga direttamente nei confronti della banca, mentre se viene effettuato presso

il datore di lavoro, il limite continuerà ad essere quello del quinto. Si riporta uno stralcio della sentenza in questione:

*Va, infatti, ritenuto che qualora le somme dovute per crediti di lavoro siano già affluite sul conto corrente o sul deposito bancario del debitore esecutato non si applicano le limitazioni al pignoramento previste dall'articolo 545 cod. proc. civ.. E, d'altra parte, detta ultima norma quando prevede la possibilità di procedere al pignoramento dei crediti soltanto nel limite del "quinto" del loro ammontare si riferisce ai crediti di lavoro. Orbene, per individuare la natura di un credito (ivi compreso quello avente ad oggetto somme di denaro) occorre accertare il titolo per il quale certe somme sono dovute ed i soggetti coinvolti nel rapporto obbligatorio. Ond'è che, laddove il creditore procedente notifici un pignoramento presso il datore di lavoro del suo debitore, non v'è dubbio che le "somme" da questi dovute a titolo di retribuzione rappresentino un credito di lavoro. Viceversa, quando il creditore pignorante sottoponga a pignoramento (id est a sequestro) somme esistenti presso un istituto bancario ove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente e sul quale affluiscono anche le mensilità di stipendio, il credito del debitore che viene pignorato è il credito alla restituzione delle somme depositate che trova titolo nel rapporto di conto corrente. Sono, quindi, del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle "somme" sono state versate su quel conto: il denaro è bene fungibile per eccellenza. Ciò, del resto, trova conferma nei precedenti di questa Corte, secondo cui, una volta soddisfatta, spontaneamente o per via coattiva, l'obbligazione derivante per legge a carico della p.a. in conseguenza dell'opera di lavoro prestata dal dipendente, nessuna preclusione o limitazione sussiste, in ordine alla sequestrabilità e pignorabilità di tali somme, ormai definitivamente acquisite dal dipendente e confluite nel suo patrimonio, sia che esse si trovino nel suo diretto possesso, sia che esse risultino depositate a suo nome presso banche ed assoggettate, quindi, alla disciplina dell'articolo 1834 cod. civ.*

In materia di pignoramenti presso terzi disposti dall'agente per la riscossione (ad es. Equitalia), l'art. 3, comma 5 del D.L. 16/2012, convertito in legge 44/2012, ha aggiunto nel DPR 602/1973 l'art. 72-ter, in base al quale le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a:

- un decimo per importi fino a 2.500 €
- un settimo per importi compresi tra 2.501 e 5.000 €
- un quinto per importi superiori a 5.000 € oppure, quale che sia l'importo da pignorare, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, **comprese quelle dovute a causa di licenziamento**, superano i 5.000 €.

Il limite del quinto opera comunque quando un lavoratore, pur se munito di una retribuzione mensile inferiore a 5.000 €, abbia un TFR accantonato tale che, sommato allo stipendio netti medio mensile, superi la soglia dei 5.000 €. Tuttavia recentemente Equitalia, con nota 22.4.2013 prot. 2013/4404, ha stabilito che per i contribuenti lavoratori dipendenti non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso Istituti di credito/Poste. Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e che, in ragione delle trattentive accreditate, il reddito da stipendio risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili.

## **A**UTO ASSEGNATE AI DIPENDENTI E ANNOTAZIONE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Dal 3 novembre 2014 sono operative le nuove disposizioni in materia di obbligo di annotazione sulla carta di circolazione delle variazioni della denominazione o delle generalità dell'intestatario e di intestazione temporanea dei veicoli.

La normativa riguarda anche i datori di lavoro ma non modifica l'attuale disciplina fiscale e previdenziale dei veicoli assegnati ai dipendenti (o agli amministratori, ai soci o ai collaboratori); tale disciplina, aggiunta nel nuovo codice della strada (art. 94, comma 4 bis del D.Lgs. 285/1992) riguarda esclusivamente gli aspetti relativi alla circolazione dei veicoli ed è pesantemente sanzionata (sanzione amministrativa da 705 e 3.526 € e immediato ritiro della carta di circolazione). La contestazione può essere elevata dagli organi competenti al controllo della circolazione dei veicoli.

Riportiamo il testo della disposizione normativa:

**Art. 247-bis** *Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*

**1.** *In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.*

**2.** *Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:*

*a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;*

*b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;*

*c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;*

*d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;*

*e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.*

A seguito dei dubbi interpretativi emesi dopo la prima circolare in materia (15513/2014) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto lo scorso 27.10.2014 con una nuova circolare in materia (23743/2014).

Gli obblighi di comunicazione delle variazioni sussistono solo per gli atti posti in essere a partire dal 3.11.2014; per gli atti o le variazioni antecedenti tale data non sono previste sanzioni in caso di omissione della prevista comunicazione.

Per i **veicoli aziendali** viene prevista una disciplina specifica che riguarda i casi in cui venga **concessa ai dipendenti (ma anche agli amministratori, ai soci, ai collaboratori) per un periodo superiore a 30 giorni la disponibilità del veicolo aziendale in comodato d'uso gratuito, esclusivo e personale.**

Si considerano veicoli "aziendali" quelli che si trovano nella disponibilità delle aziende o di enti a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, usufrutto, leasing o locazione senza conducente.

In tal caso, un rappresentante dell'azienda (munito del potere di firma e di una apposita delega del dipendente) deve provvedere alla presentazione di una apposita istanza di annotazione nell'archivio nazionale dei veicoli.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero, l'ambito di applicazione dell'obbligo di annotazione si restringe notevolmente in quanto **sono esclusi i casi di:**

- concessione del veicolo aziendale in uso promiscuo, sotto forma di **fringe benefit**, in quanto la norma parla di "comodato", ossia di un contratto a titolo gratuito mentre la concessione del fringe benefit costituisce una retribuzione in natura, per cui si intende a titolo oneroso;

- **utilizzo comunque promiscuo dei veicoli aziendali**, in quanto impiegati sia per l'esercizio dell'attività lavorativa (e quindi con un uso non "personale") che per attività extra lavorative (in questo caso, però, si ricade nella fattispecie del fringe benefit, con obbligo di assoggettare a tassazione e contribuzione detto uso promiscuo);

- utilizzo dello stesso mezzo da parte di più dipendenti, esclusivamente per uso aziendale (ad es. auto di servizio che viene utilizzata da più lavoratori).

Alla luce delle esclusioni sopra indicate, si ritiene che siano ben poche le fattispecie rilevanti in rapporto all'assegnazione di auto aziendali ai dipendenti o ai collaboratori o amministratori della società (sarebbe il caso, comunque da verificare ai fini della tassazione perché senza dubbio, a nostro avviso, costituisce una forma di retribuzione in natura, di assegnazione di un veicolo a titolo gratuito ed esclusivamente per l'utilizzo durante il tempo libero).

Tuttavia, la circolare precisa che rientrano nell'obbligo anche i veicoli aziendali intestati a nome dell'imprenditore individuale, ma solo quando detti veicoli rientrino tra i beni strumentali dell'impresa. In questo caso, l'annotazione è obbligatoria, se non è prevista a titolo oneroso.

Si ricorda che sono soggette all'obbligo di comunicazione, le variazioni che riguardano la modifica della denominazione dell'ente intestatario della carta ovvero delle generalità della persona fisica intestataria. In caso di comodato, sono esenti dall'obbligo di comunicazione i familiari conviventi.

## **C**ERTIFICAZIONE UNICA. DAL 2015 OBBLIGATORIA ANCHE PER I COMPENSI EROGATI AI LAVORATORI AUTONOMI CON TRASMISSIONE TELEMATICA ENTRO IL 9.3.2015.

Nel 2015 va in pensione il "vecchio" CUD, la certificazione dei redditi che doveva essere inviata ai lavoratori dipen-

endenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.co., lavoratori a progetto, amministratori iscritti alla gestione separata, ecc.) entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Al suo posto esordisce il modello CU (certificazione unica) che si arricchisce di ulteriori informazioni e che sostituisce anche le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta ai lavoratori autonomi (professionisti, agenti, procacciatori d'affari, ecc.) e che, fino al 2014, non avevano una forma ed un tracciato obbligatorio.

Le ragioni di questa innovazione risiedono nell'operazione, destinata a partire nel 2015, del 730 "precompilato". Per poter fornire, ad una platea di milioni di contribuenti, il modello 730 precompilato, è necessario che l'Agenza delle Entrate entri in possesso di una serie di informazioni di natura reddituale necessarie per poter alimentare il flusso informativo che darà origine al 730.

Ciò ha reso necessario da un lato implementare il "vecchio" modello CUD con una serie di ulteriori informazioni (che oggi trovano posto nel modello 770), quali la composizione del nucleo familiare e l'indicazione dei dati anagrafici, del codice fiscale, delle percentuali e dei mesi a carico dei familiari del contribuente, la liquidazione del modello 730 anche per il coniuge, l'indicazione di oneri detraibili che il lavoratore può, a richiesta, far valere in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i versamenti ai fondi pensione o di assistenza sanitaria, i redditi prodotti all'estero e i dati relativi al bonus " Renzi", i redditi erogati da altri soggetti e quelli derivanti dai lavori socialmente utili.

Dall'altro lato, a partire dal 2015, i sostituti di imposta che erogano compensi ai lavoratori autonomi **dovranno, tassativamente entro il 28.2 di ogni anno, provvedere a certificare tali redditi utilizzando esclusivamente il modello CU.**

**Sia i datori di lavoro per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, sia i committenti per i redditi di lavoro autonomo dovranno trasmettere per via telematica i dati contenuti nelle CU all'agenzia delle entrate entro il 7.3 (per il 2015, entro il 9.3.2015 visto che il giorno 7 cade di sabato.**

Ciò si traduce, nei fatti, in una notevole anticipazione degli obblighi di trasmissione dei dati che oggi confluiscono nei quadri LD (lavoro dipendente e assimilati) e LA (lavoro autonomo) del modello 770: dati che, normalmente, vanno trasmessi entro il 31.7 dell'anno successivo a quello di effettuazione delle ritenute.

In pratica, **entro il prossimo 9.3.2015, TUTTI i sostituti di imposta dovranno trasmettere telematicamente i dati della certificazione unica all'Agenzia delle Entrate.**

Si invitano, pertanto, i Sigg.ri Clienti a verificare con i propri fornitori di software la possibilità di creare telematicamente i file necessari per la trasmissione in tempo utile, nonché di provvedere ad accreditarsi presso FiscoOnline o contattare i propri intermediari per organizzare la trasmissione telematica dei dati.

Per ogni CU **non trasmessa** ovvero **trasmessa con errori o tardivamente** la sanzione prevista è pari a 100 Euro. La sanzione non viene applicata in caso di errori se la stessa viene ritrasmessa entro cinque giorni dalla scadenza del termine.

Sarà opportuno chiarire se il prospetto relativo al coniuge e ai familiari a carico andrà compilato solo per i lavoratori dipendenti e pensionati ovvero per i soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (obbligo che oggi viene assolto con il modello 770) o anche per i compensi erogati ai titolari di redditi di lavoro autonomo.

**Circolare 10/2014. Si allega la tabella allegata al messaggio INPS 6897/2014 con elencazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di versamento al fondo di solidarietà residuale**